



Prefettura di Reggio Calabria - U. T. G.

AREA II - Raccordo Enti Locali – Consultazioni elettorali

Prot. n. 17793/Area II/S.E.
Circolare n. 30/2012

Li, 19 aprile 2012

Ai sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Prefettizi e Segretari comunali dei Comuni di:
Africo, Antonimina, Bivongi, Calanna, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Grotteria, Laganadi, Laureana di Borrello, Melito Porto Salvo, Motta San Giovanni, Palmi, Placanica, Portigliola, Rizziconi, Sant'Eufemia in Aspromonte, Staiti, Terranova Sappo Minulio e Varapodio

Ai sigg. Direttori degli organi di informazione e delle emittenti radiotelevisive locali

Loro Sedi

Ai sigg. Segretari provinciali dei partiti e gruppi politici Loro Sedi

e, p.c. Al sig. Questore di Reggio Calabria

Al sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria

Al sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Al sig. Comandante della Polizia Provinciale di Reggio Calabria

Al sig. Presidente del CORECOM Calabria
Via Cardinale Portanova – Palazzo Campanella - Reggio Calabria

OGGETTO: - Provvedimento del 5 aprile 2012 del Garante per la protezione dei dati personali. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- Circolare in data 20 marzo 2012 del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa all'applicazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28.
(Circ. M.I. 21/2012)

Di seguito alla circolare prefettizia n. 18 del 26 marzo 2012, concernente fra l'altro disposizioni in materia di comunicazione politica e di propaganda elettorale, si comunica che, nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 89 del 16 aprile 2012, è stato pubblicato il Provvedimento in data 5 aprile 2012 del Garante per la protezione dei dati personali recante: "*Trattamento dei dati per attività di propaganda elettorale – esonero dall'informativa*".

In tale atto il Garante, in vista delle prossime consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c, *del Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrive termini, condizioni e garanzie, in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale **possono utilizzare lecitamente dati personali ai fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.**



Prefettura di Reggio Calabria - U. T. G.

AREA II - Raccordo Enti Locali – Consultazioni elettorali

Fra l'altro, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice, il Garante dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati **possono prescindere dal rendere l'informativa agli interessati**, sino al 30 settembre 2012, solo se:

- I) i dati sono raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
- II) il materiale propagandistico è di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non rende possibile inserire un'ideale informativa anche sintetica.

Nel medesimo provvedimento del 5 aprile 2012 vengono anche stabiliti ulteriori termini, condizioni e modalità per proseguire lecitamente il trattamento dei medesimi dati decorsa la data del 30 settembre 2012.

o o o o o

Si comunica inoltre che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, con circolare del 22 marzo 2012, indirizzata fra l'altro anche al Ministero dell'Interno, ha reso noto il contenuto del parere rilasciato, con nota del 20 marzo 2012, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ordine all'applicabilità del divieto recato dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012.

Si riporta qui di seguito il citato parere come testualmente sintetizzato nella suddetta circolare: "Al riguardo l'Autorità ha comunicato, con nota del 20 marzo 2012, il proprio avviso secondo il quale, sulla scorta del vigente quadro normativo e regolamentare, **il divieto di comunicazione istituzionale**, sancito dall'articolo 9 della succitata legge, trovi utile applicazione esclusivamente con riferimento alle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative in parola". Ciò in considerazione del fatto che le prossime elezioni interessano una percentuale di aventi diritto al voto su scala nazionale inferiore al 25 per cento.

La predetta Autorità ha altresì ribadito che "trattandosi di una tornata elettorale che, pur non raggiungendo il quarto degli elettori su base nazionale, coinvolge un numero molto alto di comuni delle Regioni italiane, la comunicazione istituzionale svolta dalle amministrazioni centrali dello Stato e diffusa su tutto il territorio nazionale, in ossequio al principio dell'imparzialità, dovrà rigorosamente attenersi ai generali principi vigenti in materia di informazione".

* * *

Si raccomanda la puntuale osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni di cui sopra.

Il Dirigente dell'Area II
Vice Prefetto Crea